

Avviso pubblico contenente criteri e modalità di selezione dei soggetti per l'attuazione della misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati di cui all'articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7

SOMMARIO

PREMESSA.....	2
QUADRO NORMATIVO REGIONALE DI RIFERIMENTO	2
PARTE I - CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE.....	3
1. FINALITÀ ED ELEMENTI GENERALI	3
2. DURATA DELLA MISURA.....	4
3. SOGGETTI PROPONENTI.....	4
4. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE.....	5
5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE	6
6. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE	7
7. APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	12
8. IMPEGNI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ATTUATORE.....	12
9. RISORSE ECONOMICHE.....	13
10. ELEMENTI INFORMATIVI.....	13
PARTE II - SPECIFICAZIONE DELLE MODALITA' ATTUATIVE E DI GESTIONE DELLA MISURA	14
1. PRESA IN CARICO CONGIUNTA.....	14
2. SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA	14
3. TUTOR.....	15
4. PRIMO COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO ED ELABORAZIONE DEL PAI.....	15
5. INCONTRI PERIODICI DI MONITORAGGIO.....	16
6. REVISIONE DEL PAI E MODIFICHE DELL'IMPUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	16
7. DURATA DEL PERIODO DI PRESA IN CARICO CONGIUNTA DEL LAVORATORE.....	16
8. TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ OGGETTO DEL PAI.....	17
9. CONTRIBUTO ECONOMICO.....	18
10. CONDIZIONI DI RICONOSCIMENTO E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA TIPOLOGIA A).....	18
11. CONDIZIONI DI RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA TIPOLOGIA C).....	19
12. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA TIPOLOGIA C).....	20
13. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE.....	21
14. DISPOSIZIONI PROCEDURALI	22
ALLEGATO A – modello di OFFERTA DI LAVORO (paragrafo 11, capoverso 3).....	23

PREMESSA

- 1.** L'articolo 13 della legge regionale 17/2017 prevede l'attuazione di un intervento sperimentale specificamente dedicato alla presa in carico, ai fini della ricollocazione, di lavoratrici e di lavoratori provenienti da determinate situazioni di crisi aziendale individuate dalla Giunta regionale, non beneficiari dell'assegno di ricollocazione.
- 2.** L'intervento prevede il coinvolgimento, nella fase di presa in carico e nella successiva attuazione delle misure finalizzate alla ricollocazione, accanto ai servizi pubblici per l'impiego dipendenti dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, dei soggetti accreditati dalla Regione per i servizi al lavoro, attuando in tal modo un modello che - al di là della concorrenza e della delega - vuole caratterizzare il rapporto fra soggetto pubblico e soggetti privati accreditati in chiave di collaborazione fra pari, per una presa in carico personalizzata e integrata delle lavoratrici e dei lavoratori appartenenti a determinati bacini aziendali.
- 3.** La Misura, in particolare, intende accrescere l'occupabilità dei lavoratori coinvolti, rafforzando la loro capacità di ricerca occupazionale e di reimpiego, anche in via autonoma. Il contributo riconosciuto ai soggetti accreditati è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.
- 4.** Il presente Avviso è finalizzato a individuare un soggetto attuatore disponibile a svolgere, a livello regionale ma con articolazione territoriale, l'intervento sperimentale di presa in carico congiunta con le strutture regionali competenti per territorio dei lavoratori provenienti dalle situazioni di crisi.
- 5.** L' Avviso si compone di due parti:
 - a) nella prima parte è definita la procedura per la selezione di soggetti attuatori;
 - b) nella seconda parte sono specificate le modalità attuative e di gestione della Misura sperimentale.

QUADRO NORMATIVO REGIONALE DI RIFERIMENTO

- 1.** Il quadro normativo degli atti regionali cui il presente Avviso fa riferimento è il seguente:
 - a) Legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani – AttivaGiovani –, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione);
 - b) Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
 - c) Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 - c) Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 72 (Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)
 - d) Decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2018, n. 40 (Regolamento per l'attuazione di una misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani – AttivaGiovani –, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione).

PARTE I - CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE

1. FINALITÀ ED ELEMENTI GENERALI

1. Attraverso il presente Avviso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia (di seguito denominata anche Direzione centrale) intende selezionare un soggetto accreditato per i servizi al lavoro, o un raggruppamento di soggetti accreditati, che realizzi **sull'intero territorio regionale**, in stretta cooperazione con le strutture della Direzione centrale stessa che forniscono servizi all'impiego, un intervento di **presa in carico congiunta** di lavoratrici e di lavoratori provenienti da situazioni di crisi aziendale del settore manifatturiero, individuate, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento regionale emanato con DPRReg 26 febbraio 2018, n. 40, dalla Giunta regionale con propria deliberazione. I contenuti e le modalità di presa in carico congiunta sono dettagliate nella parte II dell'Avviso.

2. Le strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con cui il soggetto che sarà individuato dal presente Avviso è tenuto a collaborare sono le seguenti:

STRUTTURE e AREE TERRITORIALI
HUB GIULIANO , comprendente il Centro per l'Impiego di TRIESTE ed avente competenza territoriale per i seguenti comuni: Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste
HUB ISONTINO , comprendente i Centri per l'Impiego di GORIZIA E MONFALCONE ed avente competenza territoriale per i seguenti comuni: Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo, Villesse, Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco
HUB UDINE E BASSA FRIULANA , comprendente i Centri per l'Impiego di CERVIGNANO DEL FRIULI, CIVIDALE DEL FRIULI, LATISANA e UDINE ed avente competenza territoriale per i seguenti comuni: Buttrio, Chiopris - Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Prepotto, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano, Basiliano, Campoformido, Castions di Strada, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Ud, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Talmassons, Tavagnacco, Udine, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pordenone, Precenico, Ronchis, Rivignano Teor, Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsia, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Marano Lagunare, Palmanova, Porpetto, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Visco
HUB MEDIO E ALTO FRIULI , comprendente i Centri per l'Impiego di CODROIPO, GEMONA DEL FRIULI, PONTEBBA, SAN DANIELE DEL FRIULI, TARENTO e TOLMEZZO ed avente competenza territoriale per i seguenti comuni: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto - Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, , Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravaschetto, Raveo, Rigolato, Sappada, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, Artegna, Bordano, Buja, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone, Attimis, Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Tricesimo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande, Bertiole, Camino al Tagliamento, Codroipo, Sedegliano, Varmo
HUB PORDENONESE , comprendente i Centri per l'Impiego di PORDENONE, MANIAGO, SACILE, SAN VITO AL TAGLIAMENTO ed avente competenza territoriale per i seguenti comuni: Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina, Vivaro, Vajont, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Meduno, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo, Sacile, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola, Valvasone Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena

3. Nel caso in cui la presa in carico congiunta riguardi lavoratori aventi diritto al collocamento mirato cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) sono coinvolte altresì le seguenti strutture della Direzione centrale:

- a) Struttura del collocamento mirato di Gorizia, con sede a Gorizia, che opera nel territorio provinciale di Gorizia;
- b) Struttura del collocamento mirato di Pordenone, con sede a Pordenone, che opera nel territorio provinciale di Pordenone;
- c) Struttura del collocamento mirato di Trieste, con sede a Trieste, che opera nel territorio provinciale di Trieste;
- d) Struttura del collocamento mirato di Udine, con sede a Tolmezzo, che opera nel territorio provinciale di Udine.

4. Nel seguito del presente Avviso le strutture di cui ai capoversi 2 e 3 sono denominate anche "strutture regionali".

5. Il soggetto accreditato che sarà individuato assumerà il ruolo di soggetto attuatore della Misura, in collaborazione con le strutture regionali sopra individuate, sull'intero territorio regionale.

2. DURATA DELLA MISURA

1. La Misura sperimentale di cui al presente Avviso ha inizio dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione dell'esito della selezione. Il termine finale per la presa in carico congiunta dei lavoratori beneficiari è il 31 dicembre 2020. Tale data costituisce il limite entro cui possono essere iniziati periodi di affidamento congiunto secondo quanto previsto nella parte II, paragrafi 1, 4 e 7; pertanto successivamente a tale data potranno essere effettuate le attività previste dal presente Avviso esclusivamente a favore dei lavoratori beneficiari che alla medesima data risultano ancora in condizione di presa in carico congiunta.

2. L'attuazione della Misura può concludersi anticipatamente in caso di eventuale esaurimento delle risorse di cui al paragrafo 9. La Direzione centrale comunica tempestivamente al soggetto attuatore l'eventuale intervenuto esaurimento, nel corso della durata della Misura, della disponibilità finanziaria.

3. SOGGETTI PROPONENTI

1. Possono presentare richiesta di partecipazione alla presente selezione i soggetti accreditati per i servizi al lavoro di cui all'articolo 24 della legge regionale 18/2005, iscritti, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro del Friuli Venezia Giulia ai sensi del Regolamento regionale emanato con DPRReg 20 marzo 2009, n. 72, di seguito denominati "soggetti accreditati". Possono presentare richiesta di partecipazione alla selezione anche soggetti non ancora accreditati e quindi non ancora iscritti nell'Elenco regionale ma che abbiano già presentato domanda di accreditamento al momento della scadenza del termine per la presentazione delle candidature. In tal caso trova applicazione quanto previsto dal paragrafo 6, capoverso 3, lettera b).

2. Ciascun soggetto accreditato può partecipare alla selezione in forma singola o aggregata. In caso di presentazione della proposta da parte di raggruppamenti, tutti i soggetti partecipanti devono possedere i requisiti di ammissibilità richiesti per la partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento.

3. È consentita la presentazione di candidature anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e contenere l'impegno che, in caso di esito favorevole della selezione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo - mandatario - entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione nel BUR dell'esito della selezione.

4. Non è consentito ai soggetti che intendono prendere parte alla selezione di partecipare in più di un raggruppamento ovvero di partecipare anche in forma singola qualora partecipino in forma di raggruppamento. In

caso di violazione sono esclusi dalla selezione sia il soggetto partecipante sia il raggruppamento di cui esso fa parte.

5. Il mancato possesso dei requisiti di cui ai capoversi 1, 2, 3 e 4, anche da parte anche di uno solo dei partecipanti in caso di raggruppamenti, è **causa di non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura**.

4. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

1. Tenuto conto del carattere sperimentale della presente Misura e della articolazione delle azioni previste, al fine di garantire le attività di coordinamento e l'omogeneità organizzativa a livello regionale, ciascuna candidatura deve dimostrare la disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività promosse.

2. Per tali finalità, la proposta progettuale della candidatura deve:

a) prevedere un **referente unico di progetto**, figura professionale che costituisce il referente unico nei confronti della Direzione centrale, con funzione di:

- curare, in raccordo con le strutture regionali, centrali e territoriali, l'attuazione e il raccordo metodologico, organizzativo e gestionale complessivo delle attività previste;
- garantire la qualità delle attività, verificandone periodicamente l'efficacia;
- sovrintendere alle questioni di carattere generale afferenti l'avanzamento dell'iniziativa e la sua gestione;

b) prevedere, a livello regionale, un **referente per l'attività di gestione amministrativa e di rendicontazione** attraverso cui garantire:

- la cura e il coordinamento degli aspetti di gestione amministrativa;
- la cura e il coordinamento degli aspetti relativi alla rendicontazione;

c) prevedere - **in ciascuna area territoriale di competenza delle cinque strutture "Hub"** come individuate nel paragrafo 1, capoverso 2 - una **struttura organizzativa territoriale** di realizzazione delle attività, attraverso cui garantire l'erogazione dei servizi ai lavoratori ed il raccordo con le strutture regionali del territorio, avente la seguente composizione minima:

- 1) almeno 1 operatore con funzione di prelettore;
- 2) almeno 2 operatori con funzione di tutor;
- 3) almeno 1 operatore con funzione di addetto ai contatti con le realtà imprenditoriali del territorio.

Ciascun operatore può far parte della struttura organizzativa territoriale operante presso una sola Hub.

d) prevedere - **in ciascuna area territoriale di competenza delle cinque strutture "Hub"** come individuate nel paragrafo 1, capoverso 2, - la presenza di almeno una **sede operativa territoriale**, attraverso cui garantire l'erogazione dei servizi ai lavoratori beneficiari;

e) evidenziare la metodologia e l'articolazione delle azioni con cui si intende dare attuazione alle attività previste dal presente Avviso in particolare per quanto riguarda:

1) le modalità con cui, tenendo conto delle caratteristiche dei potenziali lavoratori beneficiari dell'intervento, si intendono promuovere le attività della tipologia C "accompagnamento intensivo al lavoro" prevista dalla Parte II, paragrafo 8, capoverso 7, evidenziando in particolare come si intende realizzare il raccordo con la rete dei soggetti operanti sul territorio (imprese, parti sociali, enti di formazione ...) e come si intende attuare l'attività di ricerca delle opportunità occupazionali, di preselezione dei candidati, la promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei lavoratori beneficiari presso il sistema imprenditoriale;

2) le forme di collaborazione che si intendono adottare con le strutture regionali presenti sul territorio;

f) evidenziare l'eventuale svolgimento, negli ultimi 3 anni, di iniziative di ricollocazione di natura simile: per iniziative di ricollocazione di natura simile si intendono gli interventi di accompagnamento alla ricollocazione che

abbiano comportato la presa in carico di almeno 5 lavoratori licenziati da un singolo datore di lavoro all'esito di una o più procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991 ovvero la presa in carico di almeno 5 lavoratori in forza ad un datore di lavoro interessato dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 148/2015 in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di CIGS, ivi compreso l'assegno di solidarietà.

3. La proposta progettuale deve indicare distintamente:

- a) in relazione alle funzioni di cui al capoverso 2, lettera a), un referente in possesso di un'esperienza almeno triennale di coordinamento di progetti complessi (per progetto complesso si intende un progetto comprendente una pluralità di azioni finalizzate al raggiungimento di un unico obiettivo);
- b) in relazione alle funzioni di cui al capoverso 2, lettera b), un referente in possesso di un'esperienza almeno biennale di gestione amministrativa;
- c) in relazione alle funzioni di cui al capoverso 2, lettera c), numeri 1), 2) e 3), l'esperienza delle figure professionali individuate per ciascuna funzione.

4. La proposta progettuale può prevedere la presenza di ulteriori professionalità di supporto ai referenti di cui al capoverso 2, lettera c), che si intendono mettere a disposizione per la realizzazione delle attività di cui al presente Avviso.

5. Pena la non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura, l'esperienza delle figure professionali di cui ai capoversi 2, lettere a), b) e c) e di cui al capoverso 4 va documentata attraverso la presentazione del curriculum vitae di ciascuna di esse, predisposto su format europeo, datato, sottoscritto dall'interessato e corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità leggibile e in corso di validità.

6. Tenuto conto dell'importanza dei compiti affidati alle figure professionali di cui al capoverso 2, il soggetto proponente si impegna, salvo cause di forza maggiore, a non sostituire i referenti indicati in fase di presentazione della candidatura. In caso di sostituzione la persona prescelta deve possedere un curriculum almeno di pari livello a quello posseduto dal referente indicato in sede di candidatura.

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

1. Ai fini della presentazione della candidatura il soggetto proponente deve inoltrare la seguente documentazione, in formato pdf:

- a) domanda di presentazione della candidatura, debitamente compilata sulla base del modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it nella sezione Bandi e avvisi;
- b) formulario descrittivo della proposta progettuale, sulla base del modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it nella sezione Bandi e avvisi;
- c) i curricula scansionati delle figure professionali di cui al paragrafo 4, capoverso 2, lettere a), b) e c) e delle eventuali figure professionali di cui di cui al paragrafo 4, capoverso 4;
- d) nel caso di presentazione della domanda da parte di raggruppamenti, la volontà dei soggetti coinvolti a formalizzare il raggruppamento temporaneo di imprese ad avvenuta comunicazione dell'esito favorevole della selezione, con la puntuale indicazione del capofila e della composizione della compagine o l'atto costitutivo qualora il RTI;
- e) copia scansionata dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante del soggetto capofila indicato o suo delegato (va allegata la delega esplicita) in sede di presentazione della candidatura, in cui si evidenzia che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente alla candidatura presentata;
- f) **per i soggetti non accreditati** ai sensi del regolamento regionale emanato con DPRReg. 72/2009 alla data di presentazione della candidatura, comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente ufficio regionale.

2. Pena la non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura, la documentazione di cui al capoverso 1, lettere a) e d) nel caso di presentazione della manifestazione della volontà, deve essere sottoscritta con le modalità di cui al capoverso 3 dal legale rappresentante del soggetto proponente o da suo delegato (va allegato l'atto di delega esplicita); nel caso di presentazione della domanda da parte di raggruppamenti non ancora costituiti in RTI, la documentazione in questione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento o da suo delegato (va allegato l'atto di delega esplicita). Pena la non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura, per ogni sottoscrittore va allegato un documento attestante i poteri di firma all'atto della presentazione della candidatura.

3. Pena la non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura, la documentazione di cui al capoverso 1, lettere a) e d) nel caso di presentazione della manifestazione della volontà, è sottoscritta, in alternativa, o in forma cartacea oppure in forma digitale. Se sottoscritta in forma digitale, la documentazione va inoltrata con tutte le firme digitali apposte. Se sottoscritta in forma cartacea, alla documentazione va allegata la copia scansionata fronte retro di un documento d'identità di ciascun sottoscrittore, leggibile e in corso di validità. L'atto sottoscritto in forma cartacea va conservato dal soggetto che lo presenta e allegato in copia digitale (scansione) alla proposta di candidatura.

4. La documentazione di cui al capoverso 1 deve essere presentata dal soggetto interessato, ovvero, nel caso di presentazione della domanda da parte di raggruppamenti, dal soggetto individuato quale capofila, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, **a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) ed entro le ore 24.00 del 31 gennaio 2019.** Il mancato rispetto del suddetto termine per la presentazione della candidatura è **causa di non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura.**

5. Nel caso sia presentata più volte la medesima candidatura viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro il termine consentito.

6. La PEC di cui al capoverso 3 deve contenere il seguente oggetto del messaggio, **pena la non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura:**

"Avviso attuazione misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione"

7. Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio della candidatura in più messaggi di posta elettronica certificata. In questo caso, l'oggetto del messaggio va integrato aggiungendo alla locuzione elaborata secondo quanto previsto nel capoverso 6, a titolo esemplificativo, "prima parte", "seconda parte", ecc.

6. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le proposte di candidatura vengono selezionate secondo una procedura valutativa articolata nelle seguenti due fasi consecutive:

- a) fase istruttoria di verifica d'ammissibilità;
- b) fase di selezione secondo la modalità di valutazione comparativa con l'applicazione dei criteri riportati al capoverso 4.

2. La **fase istruttoria**, a cura del responsabile dell'istruttoria, è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti pena la non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura:

Requisito di ammissibilità	Cause di non ammissibilità generale
----------------------------	-------------------------------------

1	Rispetto dei termini di presentazione	– Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al paragrafo 5, capoverso 4
2	Rispetto delle modalità di presentazione	– Mancato rispetto delle modalità di trasmissione della proposta di candidatura previste al paragrafo 5, capoversi 4 e 6
3	Correttezza e completezza della documentazione	<ul style="list-style-type: none"> – Mancato utilizzo del modello e del formulario previsti al paragrafo 5, capoverso 1, lettere a) e b) – Mancata presentazione della manifestazione di volontà o dell'atto costitutivo dell'ATI di cui al paragrafo 5, capoverso 1, lettera d) – Mancata sottoscrizione della domanda di presentazione della candidatura e della manifestazione di volontà ai sensi del paragrafo 5, capoversi 2 e 3 – Mancata indicazione, nella proposta progettuale, dei referenti di cui al paragrafo 4, capoverso 2, lettere a) e b) o mancata allegazione del loro curriculum vitae ai sensi del paragrafo 4, capoverso 5 – Mancata indicazione, nella proposta progettuale, del numero minimo dei referenti di cui al paragrafo 4, capoverso 2, lettera c) o mancata allegazione del loro curriculum vitae ai sensi del paragrafo 4, capoverso 5 – Mancata indicazione nella proposta progettuale del numero minimo di sedi operative territoriali di cui al paragrafo 4, capoverso 2, lettera d)
4	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente	<ul style="list-style-type: none"> – Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 3, capoversi 1, 2, 3 e 4 – Firma non conforme rispetto a quanto previsto dal documento attestante i poteri di firma di cui al paragrafo 5, capoverso 2
5	Possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa	<ul style="list-style-type: none"> – Mancata presentazione della comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento di cui al paragrafo 5, capoverso 1, lettera f) (per i soggetti non ancora accreditati) – Mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo, capoverso 3

3. Per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa:

- a) per i soggetti già accreditati ai sensi della normativa regionale, i requisiti di capacità si danno per assolti;
- b) per i soggetti non ancora accreditati, i requisiti di capacità sono verificati nella procedura che conduce all'accREDITAMENTO, la cui richiesta deve essere stata presentata al competente ufficio regionale precedentemente alla presentazione della candidatura. Le proposte di candidature avanzate da un soggetto o da un raggruppamento composto da uno o più soggetti non ancora accreditati sono oggetto di regolare valutazione e di inserimento nelle conseguenti graduatorie. In tal caso, l'individuazione del soggetto attuatore della Misura rimarrà sospesa per il termine ordinario della procedura di accREDITAMENTO, in attesa del suo buon esito.

4. La **fase di selezione**, secondo la modalità di valutazione comparativa, è svolta da una Commissione costituita da un numero dispari di componenti con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia in data successiva al termine per la presentazione delle candidature con l'applicazione dei criteri e dei sottocriteri di seguito riportati:

Criterio di selezione: A. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale.
Punteggio massimo: 15 punti

Sottocriterio	Indicatore	Punteggio massimo
A1. Modalità di organizzazione e strutturazione	<i>Completezza e qualità del gruppo di lavoro proposto e delle modalità con cui si intende assicurare il raccordo organizzativo tra le risorse, umane e logistiche, messe a disposizione dal proponente</i>	5
A2. Disponibilità di personale <u>ulteriore</u> nelle strutture organizzative territoriali	<i>Numero di operatori che si intendono mettere a disposizione nell'ambito delle strutture organizzative operanti a livello di Hub per le attività da realizzarsi sul territorio, <u>ulteriori</u> rispetto a quelli minimi di cui al paragrafo 4, capoverso 2, lettera c)</i>	5
A3. Disponibilità di sedi operative <u>ulteriori</u> nelle aree territoriali delle Hub	<i>Numero di sedi operative territoriali che si intendono mettere a disposizione nell'ambito delle aree territoriali delle Hub, <u>ulteriori</u> rispetto a quelle minime di cui al paragrafo 4, capoverso 2, lettera d)</i>	5

Criterio di selezione: B. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche
Punteggio massimo: 10

Sottocriterio	Indicatore	Punteggio massimo
B1 Competenze specifiche relativamente alle professionalità messe a disposizione per le attività previste	<i>Competenza ed esperienza, in coerenza con l'oggetto del presente Avviso, dei curricula dei referenti indicati al paragrafo 4, capoverso 2, lettere a) e c) e delle eventuali ulteriori professionalità messe a disposizione, di cui al paragrafo 4, capoverso 4</i>	5
B2. Competenze specifiche in termini di iniziative di ricollocazione di natura simile	<i>Numero di iniziative di ricollocazione di natura simile realizzate negli ultimi tre anni</i>	5

Criterio di selezione: C. Coerenza, qualità e innovatività
Punteggio massimo: 25 punti

Sottocriterio	Indicatore	Punteggio massimo
C1. Qualità della proposta in termini strutturali e funzionali	<i>Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività del modello proposto e delle strategie che si intendono promuovere per la promozione dell'attività e per la relazione con l'utenza di riferimento</i>	10
C2. Qualità della proposta relativamente al raccordo con le strutture regionali territoriali	<i>Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività del modello proposto, attraverso modalità, strumenti e soluzioni efficaci e pertinenti funzionali alla realizzazione degli interventi</i>	8
C3. Qualità della rete con il tessuto produttivo locale	<i>Capacità di stabilire un rapporto strutturato con il sistema produttivo e socio economico del territorio attraverso modalità, strumenti e soluzioni efficaci</i>	7

5. L'attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, agli elementi qualitativi, avverrà secondo le regole di seguito descritte. A ciascun sottocriterio di cui al capoverso 4, con esclusione di quelli di cui ai sottocriteri A2 e A3 e B2, verrà attribuito dalla Commissione un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra zero e 1 come nella tabella sottostante. Tale coefficiente verrà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun sottocriterio.

Scala di giudizio	Coefficiente
Eccellente <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati <u>in modo più che convincente e significativo</u> . Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	1,00
Ottimo <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati <u>in modo convincente e significativo</u> . Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	0,90
Molto Buono <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati <u>in modo più che adeguato</u> . Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	0,80
Buono <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati <u>in modo adeguato</u> . Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste.	0,70
Discreto <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati <u>in modo adeguato, anche se</u>	0,60

<u>sono possibili alcuni miglioramenti</u> . Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste.	
Sufficiente <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati <u>in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze</u> . Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.	0,50
Parzialmente adeguato <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati <u>parzialmente o si forniscono elementi non completi</u> . Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.	0,40
Insufficiente <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati <u>molto parzialmente e si forniscono elementi non completi</u> . Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.	0,20
Non valutabile <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore <u>non sono affrontati</u> (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.	0

6. La scala di giudizio riferita al sottocriterio/indicatore A2 della Tabella di cui al capoverso 4 si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	9 o più operatori aggiuntivi
4 punti	da 7 a 8 operatori aggiuntivi
3 punti	da 5 a 6 operatori aggiuntivi
2 punti	da 3 a 4 operatori aggiuntivi
1 punto	da 1 a 2 operatori aggiuntivi
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti .	

7. La scala di giudizio riferita al sottocriterio/indicatore A3 della Tabella di cui al capoverso 4 si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	5 o più sedi ulteriori
4 punti	4 sedi ulteriori
3 punti	3 sedi ulteriori
2 punti	2 sedi ulteriori
1 punto	1 sede ulteriore
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti .	

8. La scala di giudizio riferita al sottocriterio/indicatore B2 della Tabella di cui al capoverso 4 si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	9 o più iniziative
4 punti	da 7 a 8 iniziative
3 punti	da 5 a 6 iniziative
2 punti	da 3 a 5 iniziative
1 punto	da 1 a 2 iniziative
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti .	

9. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è pari a **50 punti**.

10. La soglia minima di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria è fissata in **30 punti**.

11. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più proposte si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio A. Nel caso di ulteriore situazione di parità si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio B. Qualora perduri la situazione di parità si prenderà in considerazione la priorità temporale della data di presentazione della candidatura.

12. Le proposte di candidatura sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse con la sottoscrizione del verbale di selezione.

7. APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione il Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia adotta un decreto con il quale:

- approva l'elenco delle candidature escluse dalla valutazione;
- approva l'elenco delle candidature che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio per l'inserimento in graduatoria di cui al paragrafo 6, capoverso 10;
- approva la graduatoria delle candidature che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio prevista al paragrafo 6, capoverso 10. La graduatoria contiene l'indicazione della candidatura che in virtù del punteggio più alto conseguito diviene soggetto attuatore delle attività previste dal presente Avviso.

2. Il decreto di cui al paragrafo 1 è notificato, a mezzo PEC, ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito www.regione.fvg.it.

3. Nel caso di candidature proposte da raggruppamenti, l'incarico da parte della Regione è condizionato alla formalizzazione del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che deve intervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di cui al capoverso 1. Nel caso di RTI già costituita, l'incarico da parte della Regione decorre dal giorno della pubblicazione del decreto di cui al capoverso 1 sul BUR.

8. IMPEGNI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto selezionato si impegna per tutta la durata dell'attuazione della misura a:

- promuovere le attività di cui al paragrafo 1, capoverso 1, come specificato nella parte II del presente Avviso, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;

- b) attivare in ciascuna area territoriale (hub) le attività previste e assicurare il servizio senza soluzione di continuità durante tutto l'arco temporale previsto;
- c) assicurare attraverso i referenti di cui al paragrafo 4, capoverso 2, il raccordo con gli uffici della Direzione centrale;
- d) utilizzare gli applicativi informatici messi a disposizione della Direzione centrale e conservare la documentazione relativa allo svolgimento dell'attività.

9. RISORSE ECONOMICHE

1. La Misura sperimentale di cui al presente Avviso ha una disponibilità finanziaria di euro 400.000 (quattrocentomila). Subordinatamente alla disponibilità di risorse aggiuntive della dotazione di bilancio, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di integrare la disponibilità finanziaria, anche in relazione al numero delle situazioni di crisi aziendale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti beneficiari della Misura.

10. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia Nicola Manfredi (040 3775247 nicola.manfredi@regione.fvg.it).

2. I responsabili dell'istruttoria e persone di contatto sono:

- Luca Sanson (040 3775146 luca.sanson@regione.fvg.it);
- Raffaella Moliterni (040 3775129 raffaella.moliterni@regione.fvg.it).

PARTE II - SPECIFICAZIONE DELLE MODALITA' ATTUATIVE E DI GESTIONE DELLA MISURA

1. PRESA IN CARICO CONGIUNTA

1. La Misura sperimentale di accompagnamento intensivo di cui all'articolo 13 della legge regionale 17/2017 è finalizzata ad accrescere l'occupabilità e a favorire la ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali aventi i requisiti di cui al paragrafo 2 attraverso la realizzazione di un percorso personalizzato (denominato anche "presa in carico congiunta") definito in maniera integrata dal tutor della struttura regionale competente per territorio e dal tutor del soggetto individuato dall'Avviso e formalizzato in un documento denominato Piano di Azione Individuale (di seguito denominato anche "PAI").
2. Attraverso la presa in carico congiunta, la Misura sperimentale di accompagnamento intensivo persegue l'obiettivo di potenziare e mettere in sinergia le competenze, le risorse e le relazioni proprie delle strutture regionali e del soggetto accreditato a favore di ciascun lavoratore beneficiario, valorizzando il risultato occupazionale conseguito come risultato dell'attività di sistema svolta e coordinata da entrambi.
3. La realizzazione delle attività programmate nel PAI è concordata dai tutor e la sua attuazione può avvenire con mezzi e strumenti di appartenenza a ciascuna organizzazione. Le attività svolte a favore del lavoratore sono oggetto di incontri periodici di monitoraggio tra i tutor secondo quanto previsto dal paragrafo 5.
4. I contenuti del percorso personalizzato e le sue modalità di realizzazione attraverso la presa in carico congiunta sono definite nei paragrafi che seguono.

2. SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento regionale n. 40/2018, possono beneficiare della Misura di ricollocazione di cui al presente Avviso i soggetti che, alla data di sottoscrizione del PAI, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) si trovano in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) sono residenti sul territorio regionale;
 - c) hanno perso la propria occupazione a seguito di un evento la cui causa sia riconducibile alla situazione di grave difficoltà occupazionale del settore manifatturiero dichiarata secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale n. 18/2005, presso un'unità aziendale sita sul territorio regionale. L'individuazione delle situazioni di crisi aziendale nel cui bacino occupazionale sono indentificati i soggetti beneficiari della Misura è effettuata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento regionale n. 40/2018, con apposite deliberazioni della Giunta regionale. Alla data di pubblicazione del presente Avviso risulta adottata la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 690, avente ad oggetto l'individuazione della situazione di crisi aziendale della Eaton s.r.l. con riferimento allo stabilimento di Monfalcone, ferma restando la possibilità di procedere, con successive deliberazioni giuntali, all'individuazione, al medesimo fine, anche di ulteriori situazioni di crisi aziendali sul territorio regionale. La Direzione centrale comunica tempestivamente al soggetto attuatore della Misura l'intervenuta adozione di tali ulteriori deliberazioni giuntali;
 - d) non rientrano fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Ai fini della presente misura, la cui fruizione è incompatibile con quella dell'assegno di ricollocazione, debbono intendersi non rientranti tra i beneficiari

dell'assegno di ricollocazione coloro che presentino o abbiano eventualmente già presentato richiesta di assegno di ricollocazione, fino al termine del servizio personalizzato di assistenza alla ricollocazione ad esso connesso.

- 2.** L'adesione alla misura di cui al presente Avviso da parte di ciascun lavoratore beneficiario è volontaria.
- 3.** Fermo restando quanto previsto dal capoverso 2, la Direzione centrale svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla partecipazione da parte dei lavoratori aventi diritto alla Misura di cui al presente Avviso. La verifica del possesso dei requisiti di cui al capoverso 1 è effettuata dal Centro per l'impiego competente in relazione al domicilio del lavoratore.
- 4.** Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento regionale n. 40/2018, ciascun lavoratore può aderire alla presente Misura esclusivamente per una volta.

3. TUTOR

- 1.** Ciascun lavoratore che aderisce alla Misura è seguito nel proprio percorso di ricollocazione da due tutor, individuati rispettivamente dalla struttura regionale competente per territorio e dal soggetto accreditato.
- 2.** I tutor affiancano il lavoratore e seguono l'attuazione del percorso di ricollocazione per tutta la durata della presa in carico congiunta. In caso di variazione della figura del tutor trova applicazione il paragrafo 6, capoverso 3.

4. PRIMO COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO ED ELABORAZIONE DEL PAI

- 1.** Il primo colloquio di orientamento si svolge presso la sede del Centro per l'impiego in cui è domiciliato il lavoratore. Nel corso del primo incontro, il tutor della struttura regionale ed il tutor del soggetto accreditato effettuano congiuntamente, assieme al lavoratore beneficiario, un colloquio di prima verifica e di orientamento finalizzato ad approfondire il suo profilo personale di occupabilità, tenendo in considerazione anche il valore dell'indice di profilazione individuato dal portale nazionale Anpal, ai sensi ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del D.lgs n. 150/2015.
- 2.** All'esito del primo colloquio di orientamento, per ciascun lavoratore, è concordato il PAI, che declina puntualmente le attività da realizzare per favorire la sua ricollocazione, nell'ambito delle tipologie previste al paragrafo 8. Il PAI è registrato sul sistema informativo in uso agli uffici della Direzione centrale a cura del tutor della struttura regionale e reso disponibile al soggetto accreditato su apposito applicativo informatico raggiungibile attraverso la rete internet. Il PAI è sottoscritto congiuntamente dal lavoratore, dal tutor della struttura regionale e dal tutor del soggetto accreditato. Copia del PAI è rilasciata al lavoratore e al soggetto accreditato. Con la sottoscrizione del PAI il lavoratore aderisce formalmente alla Misura; la data di sottoscrizione del PAI determina altresì l'inizio del periodo di presa in carico congiunta.
- 3.** In sede di redazione del PAI, il tutor della struttura regionale ed il tutor del soggetto accreditato individuano d'intesa quale sarà il soggetto erogatore di ciascuna attività prevista dal PAI. L'assegnazione dell'attività al soggetto erogatore è registrata sull'applicativo informatico.
- 4.** In occasione della sottoscrizione del PAI viene effettuata la profilazione quantitativa del lavoratore di cui al capoverso 1, ovvero viene aggiornata nel caso in cui fosse già stata elaborata in precedenza. Il valore dell'indice di profilazione elaborato per il singolo lavoratore alla data di sottoscrizione iniziale del PAI costituisce riferimento per la determinazione della misura dell'eventuale riconoscimento per l'avvenuta ricollocazione come previsto dal paragrafo 12, capoverso 2.

5. La gestione del PAI è informatizzata e consente ad entrambi i tutor di operare registrando le attività di volta in volta svolte e di produrre stampe aggiornate del PAI stesso. Sul PAI e sul relativo supporto informatico sono riportate, in particolare le seguenti informazioni:

- a) le generalità del lavoratore;
- b) riferimenti della struttura regionale e del soggetto accreditato che hanno effettuato la presa in carico congiunta, con l'indicazione della sede operativa di ciascuno di essi;
- c) il nome e cognome del tutor assegnato dalla struttura regionale ed i recapiti dello stesso;
- d) il nome e cognome del tutor assegnato dal soggetto accreditato ed i recapiti dello stesso;
- e) la data iniziale di presa in carico congiunta, corrispondente alla data di sottoscrizione del PAI;
- f) la data finale prevista del periodo di presa in carico congiunta, eventualmente aggiornata in caso di avvenuto svolgimento di attività formative come previsto dal paragrafo 7, capoverso 2.
- g) a quale tipologia, tra quelle previste dal paragrafo 8, capoverso 1, appartiene ciascuna attività prevista;
- h) le attività previste, con l'indicazione per ciascuna di esse del soggetto erogatore;
- i) per le attività di cui alla tipologia A del paragrafo 8, l'indicazione della durata espressa in ore, con arrotondamento alla mezz'ora;
- l) l'indice di profilazione del lavoratore elaborato alla data di sottoscrizione iniziale del PAI;
- m) il valore dell'importo dell'eventuale compenso per l'avvenuta ricollocazione.

5. INCONTRI PERIODICI DI MONITORAGGIO

1. Nel corso del periodo di presa in carico congiunta, il tutor della struttura regionale e il tutor del soggetto accreditato concordano ed effettuano, a cadenza almeno bimestrale, incontri periodici di esame congiunto dello stato di avanzamento delle attività previste nel PAI.

2. L'avvenuto svolgimento di ciascun incontro è registrato, per ciascun lavoratore, sull'apposito applicativo informatico a cura del tutor della struttura regionale e attestato dalla sottoscrizione di entrambi i tutor.

6. REVISIONE DEL PAI E MODIFICHE DELL'IMPUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Nel corso del periodo di affidamento, i tutor della struttura regionale e del soggetto accreditato ed il lavoratore interessato, al fine di meglio orientare il percorso di ricollocazione, possono concordare di apportare modifiche delle attività precedentemente previste nel PAI. La revisione del PAI è registrata sull'applicativo informatico a cura del tutor della struttura regionale. Il PAI modificato è nuovamente sottoscritto secondo le modalità previste dal paragrafo 4, capoverso 2.

2. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 7, capoverso 2, la revisione dei contenuti del PAI inizialmente definito non modifica il periodo di durata massima di presa in carica congiunta.

3. Nel corso del periodo di affidamento del lavoratore beneficiario, la struttura regionale ed il soggetto accreditato possono concordare il cambiamento della persona del tutor ovvero pattuire una diversa ripartizione delle attività da realizzare tra struttura regionale e soggetto accreditato. Tali modifiche non comportano una revisione del PAI, ma sono tracciate sull'applicativo informatico e confermate con una nuova sottoscrizione da parte del tutor della struttura regionale e di quello del soggetto accreditato.

7. DURATA DEL PERIODO DI PRESA IN CARICO CONGIUNTA DEL LAVORATORE

- 1.** Il periodo di presa in carico congiunta di ciascun lavoratore beneficiario ha inizio dalla data di sottoscrizione del PAI e ha una durata di 180 giorni consecutivi.
- 2.** Qualora tra le attività del PAI sia prevista la realizzazione di un'attività formativa appartenente alla Tipologia B di cui al paragrafo 8 e tale attività formativa abbia una durata prevista non inferiore a 15 giorni, esclusivamente in data successiva all'inizio dell'attività formativa, i tutor della struttura regionale e del soggetto accreditato ed il lavoratore interessato possono concordare, attraverso una operazione di revisione del PAI effettuata con le modalità di cui al paragrafo 6, capoverso 1, di prorogare la durata del periodo di presa in carico congiunta di ulteriori 180 giorni rispetto alla scadenza originariamente prevista. Tale proroga è indipendente dall'esito e dalla durata effettiva del corso. Il periodo di durata della presa in carico congiunta del lavoratore non può essere ulteriormente prorogato.
- 3.** Il periodo di presa in carico congiunta del lavoratore beneficiario si conclude anticipatamente qualora intervenga, a favore dello stesso lavoratore, un risultato occupazionale che presenta le caratteristiche di cui al paragrafo 11, capoverso 1, lettera a). L'eventuale attivazione, nel corso del periodo di affidamento, di rapporti di lavoro di durata inferiore a sei mesi o comunque privi delle caratteristiche di cui al paragrafo 11, capoverso 1, lettera a) non comporta né la conclusione anticipata del periodo di presa in carico congiunta, né la sua proroga.
- 4.** Il periodo di presa in carico congiunta si conclude altresì in caso di rinuncia del lavoratore a proseguire nella misura di ricollocazione. In tal caso restano ferme le valutazioni da parte delle strutture competenti in ordine alla eventuale applicazione dei meccanismi di condizionalità previsti dalla normativa in materia.
- 5.** Il verificarsi, nel corso del periodo di presa in carico congiunta, di una condizione che non consente la prosecuzione del percorso di ricollocazione da parte del lavoratore beneficiario (ad esempio per motivi di salute, sopravvenuta ripresa di attività lavorativa, altre cause di forza maggiore) non comporta né la conclusione anticipata del periodo di presa in carico congiunta, né la sua proroga.

8. TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ OGGETTO DEL PAI

- 1.** Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento regionale emanato con DPRReg 40/2018, le attività da realizzare nei confronti di ciascun lavoratore, dettagliate nel PAI, rientrano in una o più delle seguenti tipologie:
 - a) tipologia A: attività di accoglienza, presa in carico, orientamento;
 - b) tipologia B: attività formative, ove ritenute necessarie all'esito della realizzazione delle attività di cui alla tipologia A;
 - c) tipologia C: attività di accompagnamento intensivo al lavoro.
- 2.** Le attività di cui alla tipologia A comprendono - in via esemplificativa - le seguenti:
 - a) orientamento di base;
 - b) colloqui di gruppo finalizzati alla definizione di un progetto professionale, erogati in forma laboratoriale;
 - c) colloqui individuali di orientamento specialistico (finalizzati - in via non esaustiva - all'accompagnamento al lavoro, all'elaborazione del curriculum vitae, alla rilevazione dei fabbisogni formativi o all'individuazione delle aspirazioni);
 - d) consulenza orientativa specialistica individuale / bilancio di competenze.
- 3.** Tra le attività ricomprese nel capoverso 2 rientra il primo colloquio di orientamento di cui al paragrafo 4, che si conclude con la sottoscrizione del PAI. A tale colloquio, effettuato obbligatoriamente per ciascun lavoratore beneficiario, è attribuita convenzionalmente, al fine della determinazione del compenso a favore del soggetto accreditato ai sensi del paragrafo 10, la durata di un'ora intera per ciascun lavoratore beneficiario.
- 4.** Tra le attività ricomprese nel capoverso 2 rientrano altresì i colloqui periodici di monitoraggio di cui al paragrafo 5. A ciascuno di tali colloqui è attribuita convenzionalmente, al fine della determinazione del compenso

a favore del soggetto accreditato ai sensi del paragrafo 10, la durata di mezz'ora per ciascun lavoratore beneficiario.

5. Le attività di cui al capoverso 2 diverse dal primo colloquio di orientamento sono facoltative. Le attività attuate collettivamente quali i "colloqui di gruppo finalizzati alla definizione di un progetto professionale personale, erogati in forma laboratoriale" sono erogabili in classi ad almeno 3 persone effettivamente partecipanti.

6. Ai fini della registrazione nell'applicativo informatico e della rendicontazione, le attività di cui alla tipologia A sono quantificate in ore, con arrotondamento alla mezz'ora; le frazioni orarie inferiori alla mezz'ora non sono prese in considerazione.

7. Le attività di cui alla tipologia B comprendono le attività formative strumentali all'inserimento lavorativo, realizzate anche nell'ambito di iniziative sostenute dal Fondo sociale europeo o di canali formativi messi a disposizione dal soggetto attuatore della Misura. Tra tali attività rientrano anche i tirocini extracurricolari.

8. Le attività di accompagnamento intensivo al lavoro cui alla tipologia C comprendono tutte le attività di "consulenza e ricerca impiego", diverse da quelle di cui alla tipologia A, finalizzate alla promozione dei profili delle competenze e delle professionalità dei lavoratori presso il sistema imprenditoriale e al supporto all'inserimento lavorativo, quali, in via esemplificativa:

- a) ricerca delle offerte di lavoro;
- b) incrocio domanda/offerta;
- c) invio di curriculum vitae a potenziali datori di lavoro;
- d) attività di supporto alla candidatura.

9. La struttura regionale competente ed il soggetto accreditato, ciascuno per le attività di cui sono attuatori, sono tenuti a riportare sull'apposito applicativo informatico, con riferimento a ciascun lavoratore beneficiario:

- a) lo svolgimento o meno delle attività previste dal PAI, con la relativa durata temporale, ove prevista;
- b) se del caso, le motivazioni per la mancata presentazione del lavoratore e il mancato svolgimento di attività concordate, con l'indicazione della relativa documentazione a supporto.

9. CONTRIBUTO ECONOMICO

1. A favore del soggetto accreditato, con riferimento a ciascun lavoratore beneficiario preso in carico, viene riconosciuto un contributo nei termini ed alle condizioni definiti dal presente paragrafo e dai paragrafi 10, 11, 12 e 13:

- a)** una quota per lo svolgimento delle attività della tipologia A di cui al paragrafo 8, riconosciuta indipendentemente dall'avvenuta ricollocazione del lavoratore intervenuta nel corso del periodo di presa in carico congiunta;
- b)** una quota per lo svolgimento delle attività della tipologia C di cui al paragrafo 8, riconosciuta esclusivamente in caso di avvenuta ricollocazione del lavoratore intervenuta nel corso del periodo di presa in carico congiunta.

2. Lo svolgimento delle attività di cui alla tipologia B non è oggetto di contributo.

10. CONDIZIONI DI RICONOSCIMENTO E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA TIPOLOGIA A)

1. Con riferimento a ciascun lavoratore preso in carico, la quota di contributo riconosciuta al soggetto accreditato per le attività della tipologia A per le quali risulta dal PAI soggetto erogatore è quantificata nei termini che seguono, fino a un limite massimo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00) per lavoratore:

- a) un importo di 35,50 (trentacinque/50) euro/ora, per le attività erogate individualmente;
- b) un importo di 4,00 (quattro/00) euro/ora, per le attività attuate collettivamente ai sensi del paragrafo 8, capoverso 5;
- c) un importo di 25,00 (venticinque/00) euro orari per le attività di incontro periodico di monitoraggio di cui al paragrafo 5, fino a un massimo di 4 incontri per ciascun lavoratore beneficiario effettuati nel corso del periodo di presa in carico congiunta.

2. Per la determinazione dei valori orari di cui al capoverso 1, sono presi a riferimento:

a) per il valore orario di cui al paragrafo 1, lettera a), l'UCS elaborata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferimento alla scheda 1-C "Orientamento specialistico" nell'ambito del programma operativo nazionale Iniziativa per l'occupazione giovanile (PON IOG), nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo, recepito altresì come UCS 24 (Attività di orientamento specialistico) nell'allegato B del "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", emanato con DPRReg 203 del 15 ottobre 2018;

b) per il valore orario di cui al paragrafo 1, lettera b), l'UCS 9 (Orientamento) prevista nell'allegato B del "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", emanato con DPRReg 203/2018;

c) per il valore orario di cui al paragrafo 1, lettera c), l'UCS 29 (Attività di carattere tecnico/amministrativo) prevista nell'allegato B del "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", emanato con DPRReg 203/2018.

3. In ogni caso, in relazione a quanto previsto dal capoverso 1, lettera b), per le attività attuate collettivamente ai sensi del paragrafo 8, capoverso 5, al soggetto attuatore non può essere complessivamente erogato un compenso orario superiore a quello previsto dal capoverso 2, lettera b, pari a 49,00 (quarantanove/00) euro per ciascuna ora erogata, indipendentemente dal numero dei partecipanti all'attività.

4. Ai fini del riconoscimento della quota di contributo di cui al presente paragrafo, l'effettiva realizzazione delle attività è attestata dalla redazione della scheda riassuntiva dei servizi erogati, elaborata dall'applicativo informatico, sottoscritta dal lavoratore e dal tutor del soggetto accreditato, che riporta, in coerenza con quanto indicato nel PAI, la natura e la durata delle attività svolte.

11. CONDIZIONI DI RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA TIPOLOGIA C)

1. Nel caso in cui nel corso del periodo di presa in carico congiunta sia accertata l'avvenuta ricollocazione del lavoratore beneficiario, è riconosciuta al soggetto accreditato una quota di contributo ulteriore rispetto a quella di cui all'articolo 10, a condizione che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a)** la ricollocazione sia avvenuta secondo una delle seguenti tipologie contrattuali:

1. contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche in regime di somministrazione, compreso l'apprendistato;
 2. contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata pari o superiore a 6 mesi, anche in regime di somministrazione;
 - b)** la data di assunzione con una delle tipologie contrattuali di cui alla lettera a), sia ricompresa nel periodo di presa in carico congiunta;
 - c)** la durata effettiva del rapporto di lavoro ovvero, in caso di somministrazione, della missione attivata nel periodo di presa in carico sia pari ad almeno 6 (sei) mesi;
 - d)** nei confronti del lavoratore beneficiario sia stata effettuata almeno un'attività della tipologia C;
 - e)** l'attività di cui alla lettera d) sia causalmente ricollegabile all'avvenuta ricollocazione.
- 2.** La sussistenza della condizione di cui al capoverso 1, lettera d), è attestata dalla redazione della scheda riassuntiva dei servizi erogati, elaborata dall'applicativo informatico, sottoscritta dal lavoratore e dal tutor del soggetto accreditato, che riporta, in coerenza con quanto indicato nel PAI, la natura delle attività svolte.
- 3.** La sussistenza della condizione di cui al capoverso 1, lettera e), è attestata allegando alla rendicontazione l'"offerta di lavoro", elaborata secondo il modello allegato al presente Avviso, sottoscritta dal lavoratore beneficiario e da un rappresentante del soggetto accreditato.
- 4.** Qualora non ricorra la condizione di cui al capoverso 1, lettera e), la quota di contributo di cui al presente paragrafo viene ugualmente riconosciuta purché a favore del lavoratore risultino essere state erogate attività di cui alla tipologia A) di durata complessiva non inferiore a 5 (cinque) ore.
- 5.** La quota di contributo di cui al presente paragrafo è riconosciuta anche a fronte di rapporti di lavoro in somministrazione attivati dal soggetto attuatore della Misura.
- 6.** La quota di contributo di cui al presente paragrafo non è riconosciuta in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro attraverso contratti di lavoro intermittente, con o senza obbligo di disponibilità, ancorché stipulati a tempo indeterminato.
- 7.** La quota di contributo di cui al presente paragrafo non è riconosciuta in caso di instaurazione di un contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi; tuttavia la quota di contributo è riconosciuta in caso di eventuale proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto originariamente stipulato per un periodo inferiore a sei mesi che comporti il superamento della durata minima prevista, esclusivamente nel caso in cui la trasformazione o la proroga siano intervenute nel corso del periodo di presa in carico congiunta.
- 8.** In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, la quota di contributo di cui al presente paragrafo è riconosciuta solo in presenza di una percentuale di part-time almeno pari al 50% dell'orario normale di lavoro. Tale percentuale rimane ferma anche nei casi in cui il contratto collettivo di settore prevede una percentuale minima di part time inferiore al 50%.
- 9.** Ai fini del presente paragrafo:
- a) il computo della durata del rapporto di lavoro è effettuato ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile;
 - b) la tipologia contrattuale effettivamente instaurata è rilevata dal contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti ovvero dalle comunicazioni obbligatorie effettuate dal datore di lavoro.
 - c) per la determinazione della data di assunzione si tiene conto della data effettiva di inizio attività, quale risultante dalla comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro.

12. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA TIPOLOGIA C)

1. La misura della quota di contributo di cui al paragrafo 11 è determinata in relazione all'indice di profilazione del lavoratore beneficiario determinato alla data di sottoscrizione del PAI e alla tipologia del contratto con cui lo stesso è assunto.

2. Posto che l'indice di profilazione di ciascun lavoratore è costituito da un valore compreso tra 0 (probabilità nulla di restare disoccupato nei successivi 12 mesi) e 1 (probabilità totale di restare disoccupato nei successivi 12 mesi), l'importo della quota di contributo riconosciuta a seguito dell'avvenuta ricollocazione è calcolato come segue:

a) per i valori di p inferiori a 0,5 il valore è posto pari al minimo;

b) per i valori di p superiori a 0,5, l'algoritmo è il seguente: Valore della quota di contributo = $m + (p-0,5) * 2 * (M-m)$

dove:

p indice di profilazione

m importo minimo della quota di contributo per la specifica tipologia contrattuale

M importo massimo della quota di contributo per la specifica tipologia contrattuale.

3. Gli importi minimi e massimi della quota di contributo di cui al paragrafo 11 sono definiti come segue:

Tipologia contrattuale	Valore minimo quota di contributo (in euro)	Valore massimo quota di contributo (in euro)
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (paragrafo 11, capoverso 1, lettera a), numero 1)	1.500	3.000
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata pari o superiore a 6 mesi (paragrafo 11, capoverso 1, lettera a), numero 2)	600	2.000

4. Per la determinazione dei valori minimi e massimi della quota di contributo di cui al capoverso 3 sono presi a riferimento i valori definiti Ministero del lavoro e della politiche sociali con riferimento alla scheda 3-C "Accompagnamento al lavoro" nell'ambito del programma operativo nazionale Iniziativa per l'occupazione giovanile (PON IOG), nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo.

5. In caso di contratto a tempo parziale, l'importo è pari all'ammontare della quota di contributo previsto per il contratto in questione dalla tabella di cui al capoverso 3, moltiplicato per la percentuale di part-time.

6. In caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto originariamente stipulato per un periodo inferiore a 6 mesi si tiene conto della percentuale di part-time definita all'atto della proroga o della trasformazione del contratto.

7. L'importo della quota di contributo di cui al presente paragrafo è arrotondata all'euro.

13. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. Il contributo è erogato al termine del periodo di presa in carico congiunta di ciascun lavoratore.

2. Il soggetto accreditato presenta la rendicontazione delle attività svolte per ciascun lavoratore utilizzando le funzionalità dell'apposito applicativo informatico.

3. La rendicontazione delle attività è presentata singolarmente per ciascun lavoratore nel periodo compreso tra il termine del periodo di presa in carico congiunta e i novanta giorni successivi. La rendicontazione presentata dopo tale termine non è ammissibile.

4. Il rendiconto è costituito dalla seguente documentazione:

- a) in relazione al riconoscimento della quota di contributo per lo svolgimento delle attività di cui alla tipologia A, dalla scheda riassuntiva dei servizi erogati al lavoratore, elaborata dall'applicativo informatico sulla base delle attività tracciate sul PAI, completa con il dettaglio dell'attività effettuate e della loro durata temporale, sottoscritta dal lavoratore interessato e dal tutor del soggetto accreditato;
 - b) in relazione al riconoscimento della quota di contributo per lo svolgimento delle attività di cui alla tipologia C:
 - 1) dall'indicazione degli estremi della comunicazione obbligatoria di avvenuta assunzione, da cui risultino data di assunzione, tipologia contrattuale, durata del contratto e eventuale percentuale di part-time, ovvero, in alternativa, dalla copia del contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti;
 - 2) dalla scheda attività individuale del lavoratore, elaborata dall'applicativo informatico sulla base delle attività tracciate sul PAI, con il dettaglio dell'attività C effettuata, sottoscritta dal lavoratore interessato e dal tutor del soggetto accreditato;
 - 3) dall' "offerta di lavoro" elaborata secondo le indicazioni di cui al paragrafo 11, capoverso 3, ovvero, in alternativa, da una dichiarazione che riscontri la circostanza che a favore del lavoratore interessato sono state erogate attività di cui alla tipologia A di durata complessiva non inferiore a cinque ore.
- 5.** Il rendiconto è approvato dalla struttura competente entro 60 giorni dal suo ricevimento ovvero, nel caso sussistano le condizioni per il riconoscimento della quota di contributo per lo svolgimento delle attività di cui alla tipologia C, entro 30 giorni dall'avvenuta verifica del raggiungimento della durata minima effettiva del rapporto di lavoro o della missione prevista dal paragrafo 11, capoverso 1, lettera c).
- 6.** Il decreto di erogazione è emanato entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto e comunicato al soggetto attuatore della Misura.

14. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

- 1.** Qualora nel corso dell'attuazione della Misura il soggetto attuatore sia costretto a sostituire uno o più referenti indicati in fase di presentazione della candidatura di cui alla Parte I, paragrafo 3, capoverso 2, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione centrale per la conseguente autorizzazione allegando il relativo curriculum di livello almeno pari a quello posseduto dal referente indicato in sede di candidatura.
- 2.** Nel corso dell'attuazione della Misura la Direzione centrale può fornire indicazioni operative per il miglior raccordo operativo tra soggetto attuatore della Misura e strutture regionali.

ALLEGATO A – modello di OFFERTA DI LAVORO (paragrafo 11, capoverso 3)

A. DATI SOGGETTO E SEDE OPERATIVA CHE FA LA PROPOSTA

Denominazione: [DENOMINAZIONE SOGGETTO ACCREDITATO]	
Codice fiscale [COD_FISCALE AZIENDA]	Partita Iva [P_IVA AZIENDA]
Denominazione: [DENOMINAZIONE SEDE OPERATIVA]	
Sede in [COMUNE SEDE OPERATIVA]	Prov. [PROV SEDE OPERATIVA]
Via/Piazza [INDIRIZZO SEDE OPERATIVA]	
Tel. [TELEFONO SEDE OPERATIVA]	
Nome: [NOME TUTOR]	COGNOME: [COGNOME TUTOR]
e-mail [EMAIL TUTOR]	

B. DATI DESTINATARIO OFFERTA DI LAVORO

Nome: [NOME DESTINATARIO]	COGNOME: [COGNOME DESTINATARIO]
Codice fiscale [COD_FISCALE DESTINATARIO]	

C. ESTREMI OFFERTA DI LAVORO

DATORE DI LAVORO	
Denominazione [RAGIONE SOCIALE]	
Codice fiscale/Partita Iva [COD_FISCALE]	
Attività/settore [ATTIVITÀ/SETTORE]:	
Sede legale in [COMUNE SEDE LEGALE]	
Via/Piazza [INDIRIZZO SEDE LEGALE]	
Tel. [TELEFONO SEDE LEGALE]	Email [EMAIL SEDE LEGALE]
N° dipendenti	Codice ATECO

CON SEDE OPERATIVA – LOCALITA' DI IMPIEGO DEL LAVORATORE

Sede operativa in [COMUNE SEDE OPERATIVA]	
Via/Piazza [INDIRIZZO SEDE OPERATIVA]	
Tel. [TELEFONO SEDE OPERATIVA]	Email [EMAIL SEDE OPERATIVA]

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO RICHIESTO

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE OFFERTO

Grado/Qualifica
Livello
CCNL applicato

Il rapporto di lavoro avrà inizio dal _____

TIPO DI CONTRATTO:

- TEMPO INDETERMINATO
- TEMPO DETERMINATO x gg/mesi _____
- APPRENDISTATO
- LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

ORARIO DI LAVORO

- TEMPO PIENO
- ORARIO SU DUE TURNI (6-14 / 14-22)
- LAVORO IL SABATO
- PART-TIME % _____
- ORARIO SU TRE TURNI (TURNO DI NOTTE)
- LAVORO LA DOMENICA

LIVELLO RETRIBUTIVO PROPOSTO

data _____

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ACCREDITATO

FIRMA DEL DESTINATARIO (PER PRESA VISIONE)
